

imprese e territorio

ACA Periodico a cura dell'Associazione Commercianti Albesi

Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi - Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. - ALBA - Piazza San Paolo n. 3 - Tel. 0173 22.66.11 - Telefax 0173 36.15.24 e-mail a-scom.alba@acaweb.it - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO - Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 - Iscrizione ROC n. 10079 - Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio.

MONDO del LAVORO

- DICEMBRE 2011 -

I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp
L'indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp



Buon Natale



Sommario:

Regione Piemonte: agevolazioni IRAP	1
Legge di stabilità 2012	
Festività del IV Novembre 2011: gestione speciale	2
Corresponsione compensi entro il 12/01/12	2
Conguaglio di Fine anno	2
Inail: trasmissione basi di calcolo	2
Assunzione giovani in possesso di diploma	2
In evidenza dalla Legge di stabilità 2012	4
Nuove regole per la prevenzione incendi	4
INAIL agevolazioni per le imprese	5
Erogazioni detassate	5
Deejay, musicisti e complessi musicali nei locali pubblici	6

REGIONE PIEMONTE: AGEVOLAZIONI IRAP

La Regione Piemonte, con la legge Regionale n. 10/2010 ha previsto (come riportato nel numero di Mondo del Lavoro - Luglio 2010) un'agevolazione ai fini IRAP per le aziende che, nei 3 anni di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2010, incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato. I lavoratori assunti a tempo indeterminato che danno diritto all'agevolazione devono essere impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regio-


ne Piemonte e devono avere il domicilio fiscale in un comune piemontese per tutto il periodo in cui si usufruisce dell'agevolazione.

Vengono considerati assunti a tempo indeterminato anche le trasformazioni a tempo indeterminato, sia pieno che parziale. *(continua a pag. 2)*

LEGGE DI STABILITA' 2012

Sul supplemento Ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, Serie Generale, è stata pubblicata la Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". In linea generale, salvo alcune disposizioni particolari, il provvedimento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2012. *(continua a pag. 3)*



MONDO del LAVORO



GESTIONE SPECIALE FESTIVITA' IV NOVEMBRE 2011

Riprendiamo nuovamente quanto già riportato sul numero di **Mondo del Lavoro** di Novembre relativamente alla gestione della festività del IV Novembre 2011.

Lo scorso 17 marzo 2011 **ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia è dichiarato festa nazionale**". Detta festività (**valida solo per l'anno 2011**) è stata trattata, ai fini retributivi, come una qualsiasi altra festività, così come disciplinata dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al fine di evitare oneri aggiuntivi per le imprese, il Ministero del Lavoro ha precisato che la festività

nazionale del 17 marzo 2011, poteva essere "compensata" con la giornata del 4 novembre, oppure con una qualsiasi delle festività sopresse.

Pertanto, nelle aziende che hanno scelto di remunerare la festività del 17 marzo con la retribuzione equivalente del 4 novembre, il cedolino paga del mese di novembre non conterrà la retribuzione corrispondente alla festività soppressa. Per eventuali ulteriori approfondimenti e casi particolari, invitiamo a consultare quanto già indicato sullo **Mondo del Lavoro** di Novembre 2011 o a contattare direttamente il nostro ufficio paghe.

REGIONE PIEMONTE: AGEVOLAZIONI IRAP

le, di rapporti di apprendistato, di inserimento ed a tempo determinato.

La deduzione spettante ai fini IRAP è pari ad Euro 15.000,00 (30.000,00 Euro per gli ultracinquantenni) per ogni dipendente neoassunto ed a condizione che lo stesso rapporto di impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall'anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

In caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato e di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato la deduzione spettante va rapportata al periodo di lavoro

nell'anno in cui il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato.

Le imprese interessate ad usufruire del beneficio dovranno segnalare i lavoratori che possono generare la deduzione al registro istituito presso la Direzione Industria della Regione Piemonte.

Per le ditte con il servizio paghe presso la SERVIZI ACA srl, provvederemo a verificare l'incremento degli occupati a tempo indeterminato rispetto al dato al 31 dicembre 2010 e, con l'autorizzazione dell'azienda, a segnalare il nominativo nel registro istituito presso la Direzione Industria della Regione Piemonte.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI QUALIFICA - ABROGAZIONE DI NORMA -

Il nuovo Testo Unico sull'apprendistato (D.lgs 167/2011), in vigore da 25 ottobre 2011, con l'art. 7 **HA ABROGATO** l'art. 22 della Legge 56/87 secondo cui ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di

attestato di qualifica, si potevano applicare, per un periodo di sei mesi, gli sgravi contributivi previsti per i contratti di apprendistato.

L'abrogazione sopra indicata rientra nell'ambito della materia di apprendistato e dell'incentivo all'assunzione dei giovani.

NOTE TECNICHE

I COMPENSI 2011 DEVONO ESSERE CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO 2012

Gli emolumenti in denaro o in natura, relativi al 2011, dovranno essere corrisposti ai dipendenti **entro il 12 gennaio 2012** (principio di cassa allargata) in quanto il conguaglio di fine anno interessa obbligatoriamente anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro tale data.

CONGUAGLIO DI FINE ANNO LAVORATORI CON PIÙ RAPPORTI DI LAVORO

Si invitano tutte le aziende che abbiano ricevuto dai dipendenti, assunti nel corso del corrente anno, il modello cud riguardante i redditi 2011, percepiti nel precedente rapporto di lavoro, a recapitarlo al nostro ufficio paghe, **entro il 15 dicembre 2011**, allo scopo di poter elaborare in tempo utile il relativo conguaglio fiscale.

INAIL: TRASMISSIONI BASI DI CALCOLO

Informiamo le aziende che, in questi giorni, l'INAIL inizierà la spedizione presso le sedi delle singole aziende dei modelli 10 SM contenenti le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2011/2012 scadente il prossimo 16 febbraio.

E' necessario che detti modelli vengano consegnati alla segreteria dell'ufficio paghe (rif. Sig.ra Marcella Avataneo/Martina Casetta 0173/226609 fax 0173/362139) al fine di consentire un corretto calcolo del premio dovuto.



LEGGE DI STABILITA' 2012

(continua da pag. 1)

Si riportano di seguito le disposizioni maggiormente rilevanti nel rapporto di lavoro.

PENSIONI (art. 5):
Ferma restando la disciplina in materia di **decorrenza** del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in ragione dell'incremento della **speranza di vita**, l'età minima di accesso al pensionamento non può essere inferiore a 67 anni (sia per gli uomini che donne) a decorrere dal 2026.

CONTRATTO DI INSERIMENTO (art. 22 comma 3)

Si ribadisce l'applicazione del contratto di inserimento nei confronti delle *"donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile."*

Per l'anno 2012, le aree rientranti nella suddetta definizione, dovranno essere individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità

PART TIME (art. 22 comma 4)

Ripristinata la possibilità di stipulare **clausole elastiche e flessibili** anche in mancanza di una discipli-

na stabilita dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'esercizio della clausola flessibile da parte del datore di lavoro, il preavviso dovuto al lavoratore ritorna ad essere di due giorni lavorativi (non più cinque).

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'accordo (in forma scritta) non deve più essere convalidato dalla DPL competente per territorio

DEDUZIONE IRAP SU IMPORTI DETASSATI (art. 22 comma 7)

Per l'anno 2012, ogni Regione, potrà stabilire che, dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, possano essere dedotte le somme premiali, corrisposte ai dipendenti, sulle quali risulti applicabile la "detassazione" per lo stesso anno 2012.

ENPALS (art. 22 c. 9)

È prevista l'abolizione del libretto personale per i lavoratori dello spettacolo

RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ LAVORATIVA AI FINI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA (art. 33 comma 22 secondo periodo)

Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, necessari per avere accesso ai trattamenti in deroga, sono valevoli le mensilità accreditate dalla stessa impresa alla Gestione Separata dell'INPS, relativa-

mente ai collaboratori che, in regime di monocommittenza, abbiano

conseguito un reddito superiore a 5.000 euro

(continua a pag. 4)

IN EVIDENZA DALLA LEGGE DI STABILITA'

APPRENDISTATO "2012 2016": SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE

I datori di lavoro che occupano **fino a 9 addetti** avranno diritto ad uno **sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni dei contratti di apprendistato** stipulati tra il 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Dal quarto anno la contribuzione sarà pari al 10% della retribuzione lorda.

Attualmente, i predetti datori di lavoro, versano per gli apprendisti una contribuzione pari all'1,5% il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% dal terzo anno in poi (art. 22 comma 1 primo periodo)

DETASSAZIONE 2012: LAVORI ANCORA IN CORSO

Per l'anno 2012, tramite contrattazione collettiva di secondo livello, è prevista l'applicazione dell'imposta **sostitutiva del 10%**, sulle somme premiali (nonché riconducibili a stessa natura) corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall'azienda.

Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, con successivo DPCM **da emanarsi**, verrà stabilito:

- il limite massimo reddituale da lavoro dipendente per l'anno 2011,
- il limite massimo di somme agevolabili al netto dei Contributi.

Inoltre su tali somme potrà essere applicato lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui tali importi siano concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziati dall'art. 1, comma 68, della Legge n. 247/2007 (art. 22 comma 6 e art. 33 commi 12 e 14)

GESTIONE SEPARATA: AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

È previsto l'**aumento di un punto percentuale** dell'aliquota contributiva pensionistica (e della relativa aliquota di computo) per gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS. Pertanto, a decorrere dal **1° gennaio 2012**, l'aliquota IVS, passa:

- al **27%** per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (rimane invariato il contributo aggiuntivo pari allo 0,72% - totale 27,72%);
- al **18%** per i soggetti pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.



NUOVE REGOLE PER LA PREVENZIONE INCENDI

Il Ministero dell'Interno ha diramato nuove disposizioni che interessano tutte le attività già in precedenza soggette ad autorizzazione e controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. In particolare il decreto mira a semplificare le procedure burocratiche da espletare per i procedimenti autorizzativi concernenti la prevenzione incendi.

Tra le attività interessate dalla nuova normativa, ora riclassificate in tre categorie, rientrano ad esempio alberghi con oltre 25 posti letto, attività commerciali di vendita/esposizione con superficie lorda superiore a 400 mq., depositi con superficie maggiore di 1000 mq, depositi di gas. La nuova normativa ha inoltre sottoposto al regime delle autorizzazioni, ora Segnalazione Certificata di Inizio

Attività (SCIA), attività quali ad esempio residence, case per ferie e ostelli con oltre 25 posti letto, uffici con un numero di addetti superiore a 300 unità. Le nuove attività soggette all'obbligo dovranno presentare la SCIA entro il 6 ottobre 2012.

Da sottolineare che il nuovo decreto pone in capo ai titolari di attività soggette ad autorizzazione e controllo da parte dei Vigili del Fuoco e che in precedenza avevano inoltrato la pre-



scritta DIA (Denuncia di Inizio Attività) e/o richiesta di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), e per le quali il Comando non ha concluso i procedimenti, l'obbligo di rinnovo della richiesta con procedura SCIA, alle scadenze prescritte dalla nuova normativa.

Il decreto disciplina, inoltre, le procedure da attuare per il rinnovo del CPI e da attuare per la conclusione di procedimenti in corso.

Rimangono invariate le sanzioni penali ed amministrative già in precedenza previste per i casi di omessa richiesta delle autorizzazioni o per le violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail: servizi@acaweb.it

CONTROLLO SATELLITARE VEICOLI

Il Garante con il provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011, riconosce l'im-



portanza dei sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro (tanto da escludere la necessità del consenso del lavoratore), ma contestualmente, pone alcuni paletti: conservazione a tempo dei dati, utilizzo mirato degli stessi, obbligo di notificazione al Garante e di informativa al lavoratore con un cartello ad hoc. Non è necessario il consenso, perché il garante applica la disciplina del cosiddetto bilanciamento di interessi (articolo 24, comma 1, lett. g), del codice della privacy: con proprio provvedimento il garante può ammettere il trattamento della localizzazione dei veicoli senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato. Ciò perché si individua in capo ai datori di lavoro privati un legittimo interesse al trattamento dei dati relativi all'ubicazione dei propri dipendenti.

LEGGE DI STABILITA' 2012

(segue da pag. 3)

PROROGATI I BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (art. 33 comma 22 terzo periodo)

Prorogato al 2012 il beneficio previsto dall'articolo 7 - ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Il beneficio

consiste in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore

PROROGA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO O DI SOCCUPAZIONE E PER LA CONCESSIONE DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA

(art. 33 comma 23)

Nel limite di 40 milioni di euro, viene prevista:

- la proroga, per l'anno 2012, dei **trattamenti di CIGS e mobilità** ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

- la possibilità di **iscrivere nelle liste di mobilità** i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori o uguale a 15;
- la possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.



INAIL E SICUREZZA SUL LAVORO AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE FINO AL 30%

RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER PREVENZIONE SICUREZZA SUL LAVORO AUMENTATO FINO AL 30%.

Anche quest'anno, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in ag-

giunta a quelli minimi previsti dalla normativa, possono richiedere, **entro il 29 febbraio 2012**, la riduzione del premio Inail.

Tale agevolazione può essere concessa alle sole aziende che hanno iniziato l'attività da oltre 2 anni, in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in grado di fornire apposita certificazione di regolarità contributiva (mod. Durc).

La domanda, che dovrà essere trasmessa telematicamente, se accettata, potrà consentire uno sconto del premio Inail dal 7 al 30%.

Le aziende interessate alla predisposizione e

all'invio della domanda possono presentarsi presso i nostri uffici entro il 10 febbraio 2012.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail: libripaga@acaweb.it

RIDUZIONE DEL TASSO DI TARIFFA INAIL PER MIGLIORAMENTI DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le ditte che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa)

possono altresì presentare **entro il 31 gennaio 2012** apposita domanda onde ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa necessario per il calcolo del premio annuale di assicurazione da pagare per l'anno 2012.

Tali riduzioni sono particolarmente vantaggiose nel primo biennio di attività.

L'Inail, nel concedere quest'agevolazione, darà risalto ad interventi definiti "particolarmente rilevanti", tra cui l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Per informazioni, : tel. 0173/226611, e-mail libripaga@acaweb.it



EROGAZIONI DETASSE VALORI ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE FISCALE E CONTRIBUTIVA DETESSAZIONE OMAGGI NATALIZI, BUONI PASTO

GLI OMAGGI NATALIZI POSSONO RIENTRARE TRA LE EROGAZIONI DETASSE SOTTO FORMA DI BENEFIT:

Fino al 29/05/2008, in occasione di festività o ricorrenze, il datore di lavoro poteva concedere alla generalità o a categorie di dipendenti erogazioni liberali in denaro (non soggette né a tassazione né a contribuzione) per un ammontare massimo annuo di Euro 258,23. Ad oggi, non essendo più previsto il beneficio per le erogazioni li-

berali in denaro, al datore di lavoro rimane esclusivamente lo strumento del fringe benefit (erogazione in natura). Pertanto se il datore di lavoro decidesse di concedere beni e/o servizi (o buoni rappresentativi degli stessi [Circ. Agenzia delle Entrate n. 59 del 22/10/2008]) il cui

valore non superi, nel periodo d'imposta ed unitamente ad altri fringe benefit, l'importo di Euro 258,23 si può applicare l'esenzione impositiva (sia fiscale che contributiva). L'esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera anche se la liberalità è erogata

di dipendenti.

Precisiamo che qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore ad Euro 258,23 lo stesso concorre per intero alla formazione dalla base imponibile.

BUONI PASTO:

non concorrono a formare la base impositiva (contributiva e fiscale) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 5,29 (esenzione massima buoni pasto).



ad un solo dipendente non essendo più richiesto che la stessa sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie



APPRENDISTATO: REGIME TRANSITORIO

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 29 del 11 novembre 2011, è intervenuto in merito all'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato prevista dal D.Lgs 167/2011 ed entrata effettivamente in vigore lo scorso 25 ottobre 2011. Il nuovo Testo Unico sull'apprendistato di cui abbiamo già parlato nel numero di novembre di **Mondo del Lavoro**, ha abrogato la normativa previgente introducendo al contempo alcune disposizioni volte a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

L'art. 7, comma 7 del nuovo Testo Unico sull'apprendistato stabilisce che, per le Regioni ed i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le regole vigenti fino al 24 ottobre 2011.

Pertanto, per le seguenti tipologie di apprendistato:

- **per la qualifica e per il diploma professionale**
 - **professionalizzante**
- fino al 25/04/2012 e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina per mancanza del contestuale

intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva **restano in vigore tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo che hanno disciplinato l'apprendistato fino al 24/10/2011**, ivi comprese le norme di carattere sanzionatorio. Al fine di evitare problematiche applicative, il Ministero auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilirne l'efficacia solo alla scadenza del regime transitorio di sei mesi.

Eccezione rispetto a

quanto sopra riportato è costituita dalla tipologia di apprendistato **di alta formazione e di ricerca**. Per questa tipologia il Testo Unico sull'apprendistato prevede infatti che in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimesso ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza oneri a carico della finanza pubblica.

DEEJAY, MUSICI E COMPLESSI MUSICALI NEI LOCALI PUBBLICI

Per i musicisti e gli artisti (anche se lavoratori autonomi) che eseguono prestazioni di pianobar

o comunque di intrattenimento e spettacolo in locali pubblici è **obbligatoria la**

comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno che precede la prestazione, inviata telematicamente al Centro per l'Impiego.

I lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli (citiamo a titolo puramente esemplificativo cantanti, coristi, suonatori, ballerini, deejay, tecnici di luci, tecnici del suono o di scena, animatori ecc) sono soggetti alla contribuzione all'ENPALS (Ente

Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo). **Le imprese**, i pubblici esercizi, gli enti e le associazioni **possono far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo solo se in possesso del certificato di agibilità**. Il certificato di agibilità deve essere preventivamente richiesto **all'ENPALS** per il tramite del locale ufficio SIAE.

ESENZIONI dagli adempimenti contributivi e informativi NEI CONFRONTI DELL'ENPALS:	
CARATTERISTICHE SOGGETTIVE:	
<ul style="list-style-type: none"> • Giovani fino a 18 anni (*); • Studenti fino a 25 anni; • Pensionati di età superiore a 65 anni; • Coloro che svolgono già un'attività lavorativa non nello spettacolo 	
CARATTERISTICHE OGGETTIVE:	
<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti che effettuano esibizioni musicali DAL VIVO in spettacoli, manifestazioni di intrattenimento e nell'ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. • Retribuzione lorda annua per lavori nel settore spettacolo non superiore ad Euro 5.000,00 	
(*) Norme per i minori: non oltre la mezzanotte e visita medica	
GRUPPI MUSICALI:	
<ul style="list-style-type: none"> • Se sono un gruppo musicale effettivo, con codice fiscale e riconosciuto dall'ENPALS, emetteranno regolare fattura con contributi ENPALS • Se sono persone che suonano insieme, ma non hanno un codice fiscale unitario li dobbiamo considerare come singoli suonatori in base alle regole sopra esposte 	
PER I SOGGETTI NON ESENTI ENPALS:	PER I SOGGETTI ESENTI ENPALS:
COSA FARE PRIMA DELLO SPETTACOLO:	COSA FARE PRIMA DELLO SPETTACOLO:
<ul style="list-style-type: none"> • Immatricolazione del lavoratore all'ENPALS • Richiesta agibilità all'ENPALS 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiedere autocertificazione relativa alla categoria di esenzione • Richiedere autocertificazione relativa al reddito percepito nell'anno in corso per lavoro nello spettacolo
<ul style="list-style-type: none"> • Regolare assunzione (comunicazione al C.P.I., consegna lettera di assunzione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare la comunicazione al Centro per l'Impiego (ex ufficio di collocamento)
COSA FARE DOPO LO SPETTACOLO:	@ SCARICA DAL SITO www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp Le autocertificazioni da far compilare ai soggetti esenti dagli obblighi ENPALS
<ul style="list-style-type: none"> • Compilazione libretto ENPALS dell'artista; • Elaborazione busta paga o ritirare fattura dal lavoratore autonomo; • Versamento dei contributi; 	